





REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA' ELISKI, ai sensi della L.R. 15/1988 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VOLO ALPINO AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE) e della DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL 7 OTTOBRE 2016, N. 1342

COMPRENSORIO N°6 BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE

VALTOURNENCHE, 27 ottobre 2021



INDICE GENERALE:

Ι.	PREMESSE

- 2. <u>DEFINIZIONI</u>
- 3. FINALITA'
- 4. CAMPO DI APPLICAZIONE
- 5. RESPONSABILITA'
- 6. MISURE CONPENSATIVE
- 7. MODALITA' DI ACCESSO ALLE MISURE COMPENSATIVE
- 8. TERMINI E SCADENZE
- 9. VOLI DI TRASFERIMENTO VIP
- 10. CONTABILIZZAZIONI
- 11. CONTROLLO E VIGILANZA



1. PREMESSE

A seguito dell'approvazione della nuova disciplina con deliberazione di Giunta regionale n° 1342 del 7 ottobre 2018, fatte le dovute considerazioni da parte del Comune di Valtournenche, risulta un adempimento necessario ed obbligatorio da effettuarsi entro tre anni dalla pubblicazione della norma ed è pertanto importante e necessario poter già disporre, entro la prossima stagione invernale, delle nuove cartografie e delle modalità attuative.

La nuova normativa pone alcuni importanti elementi per risolvere alcune criticità emerse nello svolgimento dell'attività nelle stagionalità scorse nei vari comprensori e disciplina in maniera puntuale aspetti legati all'attività che un tempo non erano chiaramente rappresentati nelle cartografie; tali aspetti possono creare una di condivisione informazioni utili agli enti preposti e, all'Amministrazione comunale ed alla stazione forestale locale per disciplinare le fasi di controllo e gestione dell'attività e stabilirne priorità e modalità. Possono inoltre tutelare gli interessi delle proprietà agricole interessate, siano esse singole o consorziate (vedasi per esempio consorteria di Cheneil).

Occorre specificare che l'attività di eliski è sempre stata molto dibattuta dall'opinione pubblica; tale nuova disciplinare consente di regolamentare le interferenze con i centri abitati principali, prendendo oltretutto in considerazione gli indirizzi specificati dalla stazione forestale competente per territorio.

Nella redazione delle linee generali si è cercato di individuare rotte e luoghi di recupero ed attività aeree in zone ed aree già fortemente antropizzate ed interessate dal sistema turistico e sciistico, con la ovvia eccezione dei punti di sbarco in quota, che sostanzialmente sono rimasti quelli in precedenza autorizzati reinterpretando il concetto di "Areale di Posa", nella nuova applicazione decisamente più dettagliato.



L'iter per l'approvazione della presente nuova disciplina è risultato molto complesso; la vecchia modalità attuativa prevedeva solamente un consenso sommario per l'attività di sbarco in quota, che attualmente dovrà essere rilasciato in forma scritta, come richiesto dai competenti uffici regionali.

Il presente regolamento si prefigge di disciplinare in maniera uniforme ed equa tali aspetti, definendo un accordo tra Comune e privati anche in forma associata.

2. DEFINZIONI

Si definiscono, di seguito, alcuni termini spesso utilizzati.

:

- AREALE DI BASE: "Sono definite elisuperfici base di partenza tutte quelle elisuperfici gestite ai sensi della normativa aeronautica vigente, dalle quali è effettuato il decollo per raggiungere le elisuperfici di posa in quota; il Comune di Valtournenche dispone di n. 3 areali di base, il tutto come descritto dalle cartografie in corso di applicazione.
- AREALE DI POSA: "Si definisce areale di posa in quota quell'area, con denominazione univoca e di una certa ampiezza, che contiene le elisuperfici occasionali per l'atterraggio degli elicotteri. All'interno dell'areale di posa il pilota, in funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, in accordo con l'accompagnatore, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, può scegliere quale elisuperficie occasionale utilizzare, nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente. All'interno dell'areale di posa potranno quindi essere definite più elisuperfici occasionali sulle quali, alla luce della attuale normativa, non dovranno però essere effettuati più di 100 movimenti/anno."
- AREALE DI RECUPERO: "Si definisce areale di recupero in quota quell'area, con denominazione univoca e di una certa ampiezza, che contiene le elisuperfici occasionali per il recupero degli sciatori dalle quali si rientra verso gli areali di posa in quota o verso l'elisuperficie di base.
- AREE DI SORVOLO: "Sono quelle aree nelle quali si sviluppano gli itinerari di volo tra l'elisuperficie base di partenza, gli areali di recupero e gli areali di posa in quota, in andata e ritorno. Esse sono contenute nella cartografia georeferenziata facente parte della documentazione di istruttoria.



- AREE DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA: "Le aree di salvaguardia della fauna, nelle quali è limitato o precluso il passaggio con gli sci, la posa, il recupero degli sciatori o il sorvolo, sono individuate, nell'ambito della Conferenza dei servizi, dai competenti uffici del Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 15/1988. La limitazione può eventualmente essere richiesta anche solo in specifici periodi,
- AREE DI SALVAGUARDIA TURISTICHE: "la disciplina non le descrive specificatamente ma sono sostanzialmente quelle zone dove, per interessi turistici e locali, non vengono svolte attività aeree connesse alla concessione eliski sia di sorvolo sia di atterraggio; sono comprese in queste aree i centri abitati principali e le aree specificatamente dedicate ad altre attività turistiche invernali in contrasto con l'eliski.
- CARTA ACUSTICA STAGIONALE: " è la carta inserita nel piano regolatore comunale che contiene le valutazioni acustiche dell'attività stagionale, ai sensi della legge e della legge n°20 del 30/06/2009, in quanto l'attività di eliski è svolta in deroga alla norma del volo alpino e, quindi, equiparabile alle deroghe di fatto previste dalle classificazioni acustiche per le attività di LA (lavoro Aereo) e soccorso.

3. FINALITA'

Il presente regolamento disciplina, tramite convezione tra Comune e privati, l'utilizzo di aree in quota previo consenso scritto annuale da parte dei proprietari per lo svolgimento dell'attività di eliski; tale regolamento, oltre a prevedere una compensazione in termini ambientali per l'utilizzo dell'elicottero da parte dell'aggiudicatario del servizio di eliski , disciplina l'uso dell'elicottero per la realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione del territorio e di proprietà anche private situate in quota e quindi spesso non diversamente accessibili, in modo equo e concordato per tutti gli aventi diritto e, in particolare, per finalizzare l'attività di eliski anche ad interventi di compensazione ambientale ed al rispetto nonché alla conservazione del territorio su cui insistono le attività invernali.

Tali obiettivi potranno essere, almeno in parte, perseguiti utilizzando la presenza dell'elicottero CONVENZIONATO Eliski per i compiti sotto elencati, che riguarderanno uno dei tre areali di base presenti sul territorio del Comune di Valtournenche, senza costi di trasferimento:



- Protezione civile e monitoraggio
- Soccorso animali
- Assistenza a baite ed alpeggi
- Manutenzione viabilità di montagna
- Manutenzione acquedotti in quota
- Trasporto persone d'alpe o lavoratori
- Approvigionamento alpeggi
- Approvigionamento baite e rifugi
- Riprese aeree finalizzate alla promozione del territorio o delle attività
- Lavoro aereo in generale
- Monitoraggio o disgaggio valanghe
- Interventi veterinari
- Saranno esclusi voli turistici o trasferimenti dal territorio comunale

4. CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente regolamento verrà applicato dall'Amministrazione comunale con le modalità sotto definite per tutte quelle realtà private ed associate che abbiano aderito alla presente disciplina eliski tramite consenso scritto per almeno un punto o areale; sono escluse le aree di sorvolo o di discesa nonché i punti non ancora autorizzati con delibera di Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente.

Sarà possibile estendere tale regolamento anche ad altri nuovi punti che saranno oggetto di disciplina e nuova definizione da pare del Governo regionale .

Verranno automaticamente esclusi gli aventi titolo che, per una qualunque ragione, abbiano areali o punti di attività eliski sospesi o eliminati dalla cartografia vigente.

Nel caso in cui, per ragioni amministrative o scelte dell'Amministrazione comunale, l'attività di eliski non abbia corso non sarà applicata alcuna compensazione.

5. RESPONABILITA':



- L'applicazione del presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale che, annualmente, procederà all'organizzazione del servizio contattando il concessionario al quale, come da convezione, verrà attribuita anche la responsabilità delle attività aeree di tutti gli areali di base comunali nella stagione estiva.
- La responsabilità delle attività aeree ed invernali, anche legate all'eliski, sarà sempre di competenza dell'operatore aeronautico secondo le disposizioni dettate dalle normative ENAC e non comporterà responsabilità per i proprietari degli alpeggi o delle aree private.
- La responsabilità professionale relativa ad attività legate allo sport e al divertimento nonché l'accompagnamento di persone ricadrà in ogni caso sulla guida Alpina responsabile dell'attività e sulla guida accompagnatrice del gruppo di sciatori; anche in questo caso i proprietari degli alpeggi o delle aree private saranno sollevati da ogni responsabilità.

6. MISURE COMPENSATIVE:

Il presente regolamento prevede misure compensative che, in funzione del canone annuale sottoscritto, potranno variare di anno in anno partendo dal canone minimo fisso stabilito in 10.000 euro (diecimila euro) o in base ad una quota proporzionale pari al 30% del canone contrattuale aggiudicato, da cedersi in ore di volo dall'operatore concessionario previa richiesta scritta all'Amministrazione comunale e/o compensate in termini economici con addebito diretto.

Le ore di volo saranno pagate al netto dei costi di trasferimento e calcolate a partire dagli areali di base di <u>Maen</u>, <u>Valtournenche</u>, <u>Breuil-Cervinia</u> considerando il valore dichiarato in gara d'appalto e saranno cumulabili per più di un'annualità solo in caso di contratto pluriennale.

La quota disponibile dovrà essere divisa annualmente in parti uguali tra i richiedenti, ad esclusione della quota parte di areali o punti ricompresi su aree comunali.

Il Comune potrà attingere ai fondi stanziati nel capitolo di spesa relativo al servizio di eliski; non dovranno esservi costi ulteriori per l'Amministrazione se non in caso di servizi diversi da quelli previsti in convenzione.





7. MODALITA' DI ACCESSO ALLE MISURE COMPENSATIVE

Le modalità di accesso alle misure compensative sono le seguenti:

- a seguito di sottoscrizione di consenso all'attività di eliski, per un punto o un areale compreso tra quelli descritti, sarà possibile richiedere all'Amministrazione comunale, a partire dal 30 maggio di ogni anno, la misura compensativa secondo la disponibilità delle risorse pro quota;
- alla richiesta dovrà essere <u>allegata la copia di un documento d'identità dell'avente</u> causa o la deliberazione del direttivo del Consorzio;
- entro 30 giorni dalla richiesta l'Amministrazione comunale dovrà attivarsi per coordinare l'attività con il concessionario del servizio;
- la compensazione richiesta potrà essere eventualmente cumulata su più di una annualità nel caso in cui il contratto di concessione del servizio sia di durata pluriennale;
- la misura potrà essere applicata sia nella stagione estiva sia in quella invernale;
- in casi di emergenza o per ragioni di sicurezza pubblica il Sindaco potrà disporre ed autorizzare tali attività in forma eccezionale e straordinaria a favore degli aventi diritto.
- potranno accedere alle compensazioni, in misura proporzionale e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, anche eventuali società di capitali.

8. TERMINI E SCADENZE:

- la cessazione del consenso all'attività di eliski potrà essere presentata dalle proprietà in qualunque momento; in tal caso l'attività che incida su tali aree verrà sospesa, così come la relativa compensazione.
- la compensazione potrà essere ceduta anche a terzi o altri conduttori d'alpeggio, a condizione che vengano rispettati i principi di cui al precedente articolo 3 e si tratti di territori o proprietà limitrofi o confinanti.

9. VOLI TRASFERIMENTO VIP



A seguito di recenti precisazioni da parte dei dipartimenti regionali ed a seguito di richieste di specifiche in merito ai trasferimenti da aeroporto all'elisuperficie di Breuil Cervinia è emerso che tale tipo di voli, nel rispetto delle procedure aereonautiche, questi voli sono compresi nella casistica all'art. 1, comma 2 della legge regionale citata, che recita "2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 s.l.m., con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione" e, quindi, previe le dovute comunicazioni alla stazione forestale competente, all'ENAC e al gestore dell'area (nel caso di Valtournenche, al concessionario eliski) sono autorizzate senza specifiche deroghe ai sensi della legge 15/88.

Pertanto, essendo tali attività possibili, per creare anche in questo caso una forma di compensazione nei confronti dell'ambiente circostante sarà applicato a carico dell'impresa utilizzatrice della zona di atterraggio, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, a parziale compensazione delle spese per il servizi di manutenzione di tale area, un onere di **100,00 euro (cento euro)** a movimento su ogni elisuperficie autorizzata di base, indicata nell'apposita cartografia e precisamente per i siti di MAEN, SINGLIN, PISTA BOB di competenza comunale .

Tale onere sarà applicato anche in caso di voli turistici o in caso di altri voli non compresi nell'attività eliski, fatte salve tutte le attività di LA (Lavoro Aereo), soccorso, scuola.

Il relativo importo dovrà essere fatturato agli utenti esterni, anche nel caso di voli con aeromobili privati, da parte del gestore delle aree e dovrà essere riportato in un'apposita statistica da fornire al Comune di Valtournenche entro la fine di ogni anno.

Tale importo verrà trasferito al Comune e dovrà essere destinato a piccoli interventi o progetti di mitigazione degli impatti ambientali e pulizia nei pressi delle elisuperfici.

10.CONTABILIZZAZIONI

La contabilizzazione dei minuti di volo e la richiesta del rapportino sono a carico del personale comunale addetto a tali mansioni.

11. CONTROLLO E VIGILANZA



Tutte le attività di vigilanza e controllo sono demandate alle forze dell'ordine, in particolare ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, che presidiano il territorio, svolgono un servizio di controllo sulle piste da sci ed un servizio di soccorso alpino, oltre che alla Stazione forestale di Antey-Saint-André, ai Pisteur secouristes e ai direttori di pista della Società Cervino spa.

I controllori suddetti verranno informati all'avvio delle attività (20 dicembre di ogni anno).

Nello specifico, il Sindaco potrà comunicare al coordinatore e all'operatore aereo la sospensione dell'attività in caso di infrazioni manifeste, in quanto le nuove discipline introdotte sono da intendersi, a tutti gli effetti, come modalità attuative della legge 15/1988, che disciplina il volo in montagna nel territorio valdostano.

A tal proposito, per un'ottimale individuazione dell'attività in deroga convenzionata, l'elicottero principale e quello sostitutivo, durante le attività nel territorio del Comune di Valtournenche, dovranno essere riconoscibili e riportare, su entrambi i lati e sul ventre del velivolo, in modo che siano facilmente individuabili nelle attività di controllo e vigilanza, distinguendosi da altri aeromobili impegnati in altre attività previste dalla norma, in particolare LA (lavoro aereo), HEMS (attività di soccorso)., durante le attività sul territorio, il logo del Comune.

L'eventuale mancanza dei loghi distintivi del Comune di Valtournenche comporta la sospensione dell'attività sino ad ulteriore verifica della conformità visiva dell'aeromobile, compito demandato alla Polizia locale.

Inoltre la Polizia locale, in collaborazione con gli altri soggetti competenti al controllo, alla fine di ogni stagione dovrà redigere un'apposita relazione che certifichi l'andamento dell'attività svolta ed il rispetto della presente disciplina, riportando eventuali segnalazioni della cittadinanza o di escursionisti, turisti, alpinisti, al fine di prevedere eventuali limitazioni sulle rotte, ad esclusione degli areali di base, che dovranno essere gestiti dal concessionario nel rispetto della normativa vigente ed appositamente dedicati alle attività aeree.

L'operatore, nella propria gestione, dovrà configurare le elisuperfici di base in funzione del superamento previsto dei 100 movimenti annui, predisponendo tutto quanto necessario per svolgere le attività in sicurezza, in conformità alle normative vigenti (ATP36 5.1, DM 1feb2006 Art.8-12), sollevando da ogni responsabilità il Comune di Valtournenche, in quanto semplice cedente dell'area e privo di competenze in materia di aeronautica.

Valtournenche, 27 ottobre 20121